



COMUNE DI ROVETTA
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI RIGUARDANTI LA
PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI DI
RECUPERO E DI RISANAMENTO NEI
CENTRI STORICI**

*APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
N. 55 DEL 28 LUGLIO 1995
ED ADEGUATA ED INTEGRATA CON DELIBERA DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N. 45 DEL 30 SETTEMBRE 1999
MODIFICATO SECONDO LE N.T.A. APPROVATE
CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. VII/3324 DEL 2 FEBBRAIO 2001
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DELIBERA DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 29/09/2008*

ART. 1

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Al fine di promuovere ed incentivare gli interventi di recupero e di risanamento edilizio degli edifici dei centri storici (capoluogo Rovetta, frazione San Lorenzo, contrada Maninetti, contrada Vogno, dosso Savoldelli, dosso Colombera, dosso Casci), il Comune di Rovetta entro i limiti delle somme stanziare in bilancio, potrà concedere contributi ai proprietari degli immobili ricadenti nella zona omogenea "A" del Piano Regolatore Generale, come previsto dall'art. 23.14 delle N.T.A del PRG vigente approvato con delibera della Giunta Regionale N. 3324 del 2 febbraio 2001 e successive Varianti n. 1 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 12.04.2002, Variante n. 2 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 34 in data 30.07.2002, Variante n. 3 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 31.03.2003, Variante n. 4 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 46 in data 29.09.2003 e Variante n. 5 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 44 in data 19.11.2005.

Detti contributi verranno concessi per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere "b", "c", "d" dell'articolo 27 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, per le superfici ed i volumi di cui alle destinazioni residenziali, al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 23.7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente.

"Gli interventi realizzati nei Centri Storici che: 1) non risultano conformi alle previsioni delle schede di PPCS, 2) hanno comportato l'esecuzione di opere in sanatoria, 3) sono stati richiesti con piani attuativi (P.R. o P.I.I.) in variante al PPCS, non saranno ammessi a beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento".

Relativamente alle unità immobiliari i cui interventi saranno ammessi a contributo, dovrà essere prodotto atto d'obbligo unilaterale di impegno al mantenimento della destinazione d'uso per otto anni dalla data di comunicazione dell'ultimazione dei lavori.

ART. 2

ESTENSIONE DEI CONTRIBUTI

I benefici previsti dal presente regolamento potranno essere concessi, in via eccezionale, anche per edifici non compresi nel perimetro di cui all'articolo precedente, che rivestano un particolare interesse storico, architettonico e ambientale.

ART. 3

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Il contributo a fondo perduto è concesso nella misura massima del 100% (cento per cento) del contributo concessorio per la quota degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui alla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, a cui è subordinato il rilascio del Permesso di Costruire (grado 3° e 4° dell'articolo 23.7 delle N.T.A.).

Il contributo concesso verrà erogato in due rate, di cui la prima del 40%, dopo tre mesi dalla data di inizio dei lavori ed in funzione dell'avanzamento degli stessi, e la seconda del 60% a saldo, dopo la comunicazione dell'ultimazione dei lavori. La liquidazione della prima rata verrà eseguita direttamente dall'Ufficio di Ragioneria, previa presentazione di garanzia fidejussoria di pari importo.

ART. 4

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'importo percentuale del contributo di cui all'articolo 1, verrà determinato tenendo conto del seguente criterio:

- recupero e valorizzazione degli elementi di interesse storico, artistico ed ambientale (facciate – pavimentazione esterna – logge – tetto) per quanto riguarda l'esterno degli edifici oggetto dell'intervento.

ART. 5

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Coloro che intendono chiedere un contributo, dovranno presentare, specifica domanda contestualmente alla richiesta del Permesso di Costruire e/o comunque entro la data di inizio lavori.

I contributi di cui ai precedenti articoli verranno concessi, con deliberazione, dalla Giunta Comunale.

ART. 6

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Per essere ammessi alla concessione di contributo, dovrà essere presentata apposita domanda diretta al Sindaco, con allegata copia del Permesso di Costruire rilasciato e atto unilaterale d'obbligo di cui all'articolo 1.

..

ART. 7
ESAME DELLE DOMANDE

Le domande istruite dall'Ufficio tecnico, saranno sottoposte all'esame della Giunta Comunale.

L'organo predetto, se lo ritiene opportuno, prima di deliberare può chiedere la presentazione di ulteriore idonea documentazione.

ART. 8
COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Divenuta esecutiva la deliberazione con la quale la Giunta Comunale, a seguito della presentazione dell'atto d'obbligo unilaterale di cui all'articolo 1, ha concesso il contributo, il Responsabile del Servizio darà la comunicazione di ciò all'interessato.

ART. 9
TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori di manutenzione straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia ammessi a contributo dovranno essere ultimati entro il termine massimo previsto dal relativo Permesso di Costruire.

Il superamento di detto termine comporterà la decadenza della concessione di contributo, salvo giustificato motivo tempestivamente comunicato, accettabile e ritenuto tale dall'Amministrazione Comunale.

Durante i lavori, il Tecnico del Comune, potrà effettuare opportuni controlli al fine di accertare le modalità di esecuzione delle opere assistite da contributo.

ART. 10
MAGGIORI SPESE

Nel caso che, durante i lavori, venissero in luce elementi di particolare interesse storico e/o artistico, la cui conservazione comporti un maggior onere di spesa, l'Amministrazione comunale, previ opportuni accertamenti e controlli, può concorrere, a propria discrezione con contributo suppletivo massimo del 50% dell'ammontare dei maggiori oneri.

ART. 11
RICHIESTA DELLA RATA DI SALDO

Non appena ultimati i lavori, l'interessato dovrà darne immediata comunicazione scritta al Comune, inviando le relative fatture debitamente quietanzate o con la dichiarazione dell'impresa esecutrice attestante che i lavori effettivamente eseguiti hanno comportato la spesa esposta nelle fatture medesime.

Per i lavori di rifacimento o di restauro delle facciate o delle parti esterne degli edifici dovranno essere presentate anche fotografie delle facciate restaurate.

ART. 12
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'Ufficio Tecnico Comunale, accertata la congruità dei prezzi esposti nelle fatture, se lo ritiene necessario, effettuerà il sopralluogo per controllare la rispondenza dei lavori a quelli autorizzati, rilascia il proprio parere favorevole all'Ufficio di Ragioneria, che provvederà alla liquidazione della somma a saldo.

L'Ufficio Tecnico Comunale, nel parere di cui al primo comma, dovrà indicare la somma a saldo da erogare al richiedente del contributo.

Nel caso in cui i lavori ammessi a contributo non risultino eseguiti totalmente o in parte, l'Ufficio Tecnico Comunale lo segnala alla Giunta Comunale che provvederà con proprio atto a revocare il contributo concesso e a recuperare la somma eventualmente già erogata.

ART. 13
GARANZIA

La fidejussione di cui al comma 2 dell'articolo 3 sarà svincolata soltanto dopo la liquidazione definitiva del contributo.

F.to IL SINDACO
(Dott. Mauro Marinoni)

F.to IL SEGRETARIO
(Dott. Elisa Tagliaferri)

F.to IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Giudici geom. Claudio)